

Gli spigoli della sicurezza a Sapri.

Ing. Paolo PIERI - Consulente sicurezza.

(22-09-2019)

La recente sentenza della Cassazione, n.37766 del 12 settembre 2019, ha fatto puntare nuovamente i riflettori dei media sulla sicurezza degli edifici scolastici italiani; la Dirigente Scolastica e il RSPP del Liceo "C. Pisacane" di Sapri sono stati definitivamente condannati a seguito dell'infortunio che uno studente si è procurato nell'estate del 2011 accedendo volontariamente ad un tetto piano durante lo svolgimento delle prove orali degli esami di Stato e cadendo nel vuoto per il cedimento di un lucernario, sul quale sarebbe caduto inciampando nello stipite della portafinestra, che una collaboratrice scolastica aveva a sua volta aperto togliendo il lucchetto, a causa del gran caldo.

La notizia dell'incidente di Sapri e della recente conclusione dell'iter processuale non ha certo avuto la stessa eco mediatica della recente tragedia del crollo di parte del ponte Morandi di Genova, ma è interessante notare come alcuni giornali che trattarono in modo severo e rigoroso l'evento di Genova, abbiano a loro volta condannato la 'lunga ombra del degrado' delle infrastrutture pubbliche italiane, collegando lo stato di degrado dei ponti e delle strade a quello degli edifici scolastici. Il giornalista Mario DEAGLI aveva infatti scritto su LA STAMPA del 15 agosto 2018, che tale degrado <<va dalle buche, sempre più numerose, nelle strade di alcuni dei più importanti centri urbani, al cedimento di numerosi ponti stradali e autostradali, dal frequente crollo dei soffitti nelle scuole pubbliche all'inagibilità del Palazzo di Giustizia di Bari>>.

L'amarezza di tale constatazione aveva poi portato il giornalista ad affermare platealmente, sempre nello stesso articolo, che <<siamo di fronte al segno tangibile e terribile di incapacità, inefficienza, inadeguatezza della gestione del patrimonio pubblico>>.

Nel caso delle Scuole italiane, i Dirigenti Scolastici lamentano da anni lo stato di abbandono in cui versano gli edifici scolastici, e attraverso i loro Sindacati e Associazioni discutono ormai da tempo la necessità che venga corretto e/o integrato lo stesso art.18 c.3¹ del D.Lgs.81/08.

Infatti il comma 3 dell'art.18, nel trattare nello specifico il caso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, anziché costituire un elemento di loro garanzia e tutela, in molte occasioni ha altresì consentito alla Magistratura di mettere i Dirigenti Scolastici sullo stesso banco degli imputati con i Dirigenti e i Tecnici degli Enti Locali, anche a seguito di gravi eventi generati dall'inadeguatezza edile, strutturale e impiantistica degli edifici nei quali gli stessi Dirigenti Scolastici avevano ricevuto dal Ministero dell'Istruzione il compito di organizzare e dirigere l'attività scolastica e non certo di gestirne anche l'adeguatezza e la manutenzione.

Ma i Dirigenti Scolastici, al momento attuale, non possono chiudere le scuole che risultano essere non a norma e che, quindi, non sono sicure per la Legge.

Inoltre, il comparto dell'Istruzione in Italia non beneficia, come nel caso delle infrastrutture stradali, di una Commissione statale creata con il compito di vigilare in modo continuativo sul corretto operato degli Enti locali riguardo gli aspetti edilizi, strutturali, impiantistici e manutentivi in generale. Inoltre, le somme a disposizione degli

¹ **3.** *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.*

3-bis. *Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.*

uffici per l'edilizia scolastica degli Enti Locali sono molto minori di quelle necessarie, pertanto i tecnici competenti di tali Enti sono costretti a fare per lo più una *'manutenzione a guasto'*² anziché la *'manutenzione preventiva'*³.

Come recita l'art.18, comma 3 del D.Lgs.81/08, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza degli edifici scolastici, sono a carico dell'Ente Locale proprietario, tenuto alla loro fornitura e realizzazione.

Ma nel caso degli edifici scolastici, al ricorso forzoso alla *'manutenzione a guasto'*, da parte degli Enti Locali, si alterna l'intervento saltuario ed episodico degli Enti superiori a quelli comunali e provinciali, che quindi avviene secondo un nuovo e infelice tipo di manutenzione, non contemplato dalle norme UNI EN: la *'manutenzione a crollo'*, attivata appunto solo dopo eventi tragici con risonanza mediatica.

Infatti, dopo la tragedia del Liceo Darwin di Rivoli del 2008, sono stati disposti dei sopralluoghi a tappeto nelle scuole di ogni ordine e grado, effettuati sia dagli ispettori dell'ASL S.I.S.P.⁴ (di competenza della Regione) e sia dal personale tecnico del Ministero delle Infrastrutture (di competenza dello Stato).

In occasione dei sopralluoghi effettuati dagli ispettori dell'ASL S.I.S.P., l'Ente Locale e il Dirigente Scolastico sono stati quindi interpellati in modo separato ed ognuno ha dovuto procedere ad effettuare la propria consegna di documentazione all'ASL; pur considerando che in ogni caso il Dirigente Scolastico nella fase di ricerca e di raccolta di tali documenti, ha a sua volta chiesto ripetutamente all'Ente Locale di fornire una copia di quelli mancanti, molti operatori della sicurezza che assistono le scuole si sono chiesti per quale motivo solo le ASL e le Regioni hanno potuto beneficiare di un quadro riassuntivo completo dello stato di adeguatezza dei documenti tecnici relativi ad ogni edificio, mentre i Dirigenti Scolastici, a loro volta, non abbiano ottenuto alcuna informazione definitiva sullo stato presunto di salute dei loro edifici scolastici dal punto di vista della presenza o meno della documentazione tecnica.

Questa carenza informativa, derivata dalla scarsa propensione degli Enti pubblici, sia locali che regionali e nazionali, alla comunicazione ai Dirigenti Scolastici dei dati tecnici degli edifici da loro gestiti, si era già verificata con l'avvio dell'**Anagrafe dell'Edilizia Scolastica**, promossa dall'art.7 della Legge n.23 del 1996: nel decennio successivo all'uscita della Legge, tutti gli Enti Locali hanno dovuto attivarsi per la compilazione di una serie di schede tecnico-descrittive degli edifici scolastici, ed alcuni, forse, devono ancora oggi completarne la compilazione. L'obiettivo di tale Legge era molto interessante e utile dal punto di vista sia tecnico che applicativo: al termine della fase di raccolta, coordinata localmente da ogni Regione italiana, tutti i dati dovevano essere inviati ad un server centrale localizzato a Roma con l'intento di renderli disponibili non solo ai Ministeri (primo fra tutti il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) e alle Regioni ed agli Enti locali proprietari (Province e Comuni), ma anche agli stessi Dirigenti scolastici. Tuttavia gli Enti Locali nel corso degli anni hanno compilato le schede dell'anagrafe in modo non sempre attendibile, magari affidandone l'appalto a degli studi tecnici esterni per cifre pari a poche centinaia di euro per edificio scolastico, e, soprattutto, non le hanno mantenute aggiornate con il passare del tempo; i Dirigenti scolastici, a loro volta, non hanno mai avuto un accesso completo alla banca dati elettronica ed i più fortunati hanno ricevuto da parte dell'Ente Locale una copia, quasi sempre cartacea, delle schede dell'anagrafe riferite agli edifici da loro gestiti, ma, come si è già detto, compilate in modo non sempre preciso, non aggiornate e quindi poco utili.

² E' chiamata anche *'correttiva'* (*corrective or breakdown maintenance*). E' la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. Essa, nei casi di urgenza (*immediate maintenance*) viene eseguita senza indugio dopo la rilevazione del guasto in modo da evitare conseguenze inaccettabili (UNI EN 13306:2010 e ss.mm.e/o ii.).

³ (*preventive maintenance*) che indica qualsiasi attività di manutenzione diretta a prevenire guasti ed avarie. La manutenzione preventiva viene eseguita a intervalli predeterminati in base o a criteri prescritti, volti a ridurre la probabilità di guasto, o al degrado del funzionamento di un'entità (UNI EN 13306:2010, e ss.mm.e/o ii.). In funzione dei metodi d'analisi utilizzati, la manutenzione preventiva può essere suddivisa in:

- preventiva basata sulle ispezioni;
- preventiva basata su metodi statistici (frequenza dei guasti);
- preventiva secondo condizione;
- preventiva basata su modelli (predittiva).

⁴ Servizio Igiene e Sanità Pubblica

La carenza di scambio di informazioni, tra gli Enti Locali proprietari e i Dirigenti Scolastici, sui rischi presenti negli edifici scolastici si è ripetuta in tempi più recenti, allorchè a seguito del Provvedimento del 28 gennaio 2009, il Governo italiano, riunitosi in conferenza unificata con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali, dette corso a una importante **'intesa'** che prevedeva l'immediata formazione di squadre tecniche incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, diretti all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla **'vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere non strutturale'**. Ciascuna squadra tecnica doveva essere composta da due unità, di cui una appartenente ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche⁵ e l'altra, in relazione agli ambiti territoriali e le tipologie di istituti, in servizio presso province o comuni, ed in possesso dei necessari requisiti di qualificazione tecnica⁶. A seguito di tali sopralluoghi, effettuati senza attrezzature e strumentazioni adeguate, furono invero individuate alcune situazioni di pericolo (quelle evidenti con poco più di un semplice esame a vista) che comportarono la chiusura immediata e temporanea di qualche locale o dell'intero edificio scolastico, al fine di realizzare gli interventi immediati di ripristino e di contemporanea messa in sicurezza; ma nella maggior parte dei casi solo grazie al ricorso di successivi sopralluoghi tecnici affidati da alcuni Enti Locali, più attenti e responsabili di altri, a ditte specializzate, dotate di mezzi adeguati per raggiungere gli elementi edilizi posti in quota e di sofisticati strumenti di monitoraggio non distruttivo⁷, è stato possibile individuare ulteriori stati di degrado o di pericolosità presunta dei cosiddetti elementi non strutturali potenzialmente soggetti a collasso.

Anche questo programma di sopralluoghi, che ha interessato l'intero parco dei vetusti edifici scolastici pubblici italiani, non ha quindi contribuito a migliorare né la comunicazione tra l'Ente Locale e il Dirigente scolastico, né la loro reciproca sicurezza. Infatti, se da un parte l'Ente Locale, che si è magari impegnato in una compilazione responsabile delle schede, ha finito con il produrre una sorta di autodenuncia scritta della propria impossibilità ad effettuare gli interventi di ripristino (per la solita mancanza di fondi e, soprattutto, per la mancata piena ricezione dei fondi promessi dallo Stato), dall'altra parte il Dirigente scolastico non ha ricevuto dall'Ente Locale copia della programmazione degli interventi come pure alcun contributo per la realizzazione delle necessarie **'misure compensative'** da attivare nell'immediato, in attesa della realizzazione dei necessari interventi definitivi.

E allora il tecnico della sicurezza, che spesso ricopre il ruolo di RSPP esterno incaricato dal Dirigente scolastico, si chiede: come si comporterà il Magistrato di turno quando dovrà giudicare il cedimento e il crollo di un elemento non strutturale di un edificio scolastico che non sia stato adeguatamente preso in considerazione in tali schede ministeriali?

E ancora, il Magistrato che ricorrerà alla collaborazione, magari, degli stessi Ufficiali di Polizia Giudiziaria che avevano più volte visitato quell'edificio scolastico senza prevedere tale evento, sarà in grado di ricostruire la catena dei responsabili che si alternano dal momento in cui un edificio viene adibito a scuola al momento in cui lo stesso viene affidato in gestione all'ignaro 'Datore di Lavoro', leggasi 'Dirigente scolastico', che si troverà, per così dire, appeso, suo malgrado, all'ultimo anello della catena?

Sicuramente, il tecnico della sicurezza penserà che dovrà pure esserci stata, nel corso degli anni, una fase in cui l'Ente Locale, dopo aver costruito o adeguato un edificio per l'uso scolastico, lo abbia successivamente messo a disposizione dell'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) che è l'emanazione a carattere locale del MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca).

Anche in questo caso il tecnico della sicurezza dedurrà che tra l'Ente Locale, che rimarrà sempre nel tempo proprietario dell'immobile, e l'U.S.R. non possa non esserci stata, a suo tempo, la stipula di un documento che abbia comprovato la consegna dell'edificio per essere utilizzato come scuola e che sicuramente tale documento avrebbe dovuto contenere dei chiari riferimenti all'adeguatezza di tale edificio all'uso scolastico; in altre parole l'U.S.R. nel

⁵ I Provveditorati alle Opere Pubbliche sono delle entità decentrate a carattere regionale e interregionale del Ministero delle Infrastrutture.

⁶ I funzionari dotati della necessaria qualifica tecnica furono scelti tra i dipendenti dotati del diploma di geometra o della laurea in architettura o in ingegneria.

⁷ quali il 'sonar' per analisi della risposta acustica degli elementi edilizi, la 'termocamera' a infrarosso, il 'pacometro', lo 'sclerometro', etc.

prendere in consegna un edificio scolastico avrà ben avuto la cura di verificarne l'adeguatezza alla normativa vigente, attraverso la verifica della presenza delle debite certificazioni e dichiarazioni di conformità che lo rendono agibile/usabile?

Per il momento l'unica cosa certa che viene fatta alla luce del sole è l'affidamento che il M.I.U.R./U.S.R. fa di ogni Istituzione scolastica, composta da vari plessi e quindi da vari edifici scolastici, ad un Dirigente scolastico che, individuato suo malgrado Datore di Lavoro dal D.Lgs.292/96, dovrà gestire l'attività scolastica in tale edificio, senza avere i fondi e il mandato per manutenerlo, ma avendo però sempre l'obbligo di rispettare l'art.18 del D.Lgs.81/08.

In questo subdolo gioco del 'passaggio del testimone', per non dire dello 'scarica barile', chissà se in futuro i Magistrati sapranno guardare anche sotto la punta dell'iceberg e individuare pure le '*responsabilità implicite*', senza limitare la loro azione punitiva all'ascolto del teorema mediatico del Procuratore di turno?

Nel caso di Sapri, infatti, se l'analisi viene fatta da un esperto di edilizia e di sicurezza, non possono non risultare alcune evidenze implicite alle quali i Magistrati non paiono aver dato il giusto peso:

1. Negli edifici scolastici sono presenti dei locali e delle aree che non sono direttamente accessibili ai lavoratori e agli utenti scolastici e che, per questo motivo, non sono considerabili luoghi di lavoro soggetti alla tutela del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro. Appare evidente che tali aree siano soggette agli obblighi di manutenzione dell'Ente locale proprietario e che siano considerabili luogo di lavoro solo per il personale dell'Ente locale e delle Ditte in appalto che vi debbono accedere per effettuare i controlli e le manutenzioni ritenute necessarie dai tecnici dell'Ente proprietario. Quindi la segnaletica e le misure che impediscono l'accesso a tali locali e aree sono un obbligo dell'Ente locale proprietario.
2. La normativa italiana con il D.lgs. 106/2009 ha sancito l'obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione contro le cadute dall'alto nei lavori in quota; tale normativa prevede il recepimento a livello regionale mediante la produzione di apposite linee guida: nella Regione Campania tale recepimento ha avuto corso nel 2017 con la L.R. n.31 del 20-11-2017, diversi anni dopo l'evento infortunistico che è del 2011.
3. Nel progetto edilizio originario è stata incautamente prevista la presenza di una porta finestra per garantire l'accesso dal corridoio al tetto piano, ma non certo agli utenti dell'edificio, quanto piuttosto al personale tecnico della proprietà, ai soli fini manutentivi. Sarebbe però stato più opportuno dotare tale portafinestra di una serratura con chiave in uso al solo personale comunale o provinciale. Ma sarebbe stato ancora più opportuno preferire alla normale porta-finestra un altro tipo di accesso, il cui utilizzo non potesse essere considerato normale per gli utenti comuni dell'edificio. In ogni caso leggendo la sentenza, tale porta-finestra era stata dotata di un lucchetto con chiave, che i Magistrati hanno immotivatamente definito un rimedio 'artigianale'. Il termine 'artigianale' potrebbe essere plausibile se a posizionarlo è stato l'Ente locale proprietario, in quanto costituirebbe anche l'ammissione di non aver previsto 'a priori' un sistema di chiusura più opportuno; ma se a posizionare il lucchetto è stata la Direzione scolastica, il termine 'artigianale' potrebbe essere considerato ingiustamente colpevolizzante e impropriamente vessatorio, in quanto i Magistrati avrebbero dovuto viceversa considerarlo come un atto positivo di attenzione alle problematiche della sicurezza non risolte prioritariamente dall'Ente locale proprietario.
4. I Magistrati avrebbero potuto analizzare con maggiore attenzione gli obblighi previsti dalla normativa riguardo la manutenzione degli edifici pubblici. Per esempio, la Regione Campania per mezzo della Legge Regionale n. 27/2002 aveva previsto la "Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità"; anche se fu dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale dopo poco tempo (sentenza del 15 ottobre 2003 n. 315). Inoltre il 1° gennaio 2013 era entrato in vigore l'obbligo della manutenzione programmata degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Lo prevedeva il DM 8 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, le pubbliche amministrazioni

hanno dovuto comunicare all'Agenzia del Demanio le previsioni triennali degli interventi edilizi che prevedono di effettuare sui fabbricati utilizzati, differenziandoli tra interventi di manutenzione ordinaria e interventi di manutenzione straordinaria. Ma aldilà dell'analisi delle norme, considerando semplicemente gli aspetti tecnici e tecnologici, viene da pensare se nel caso dell'evento di Sapri sia stato considerato che vi era un elemento a pavimento a rischio inciampo e, soprattutto, che la cupola in plexiglass del lucernario fosse degradata dagli anni e dall'esposizione alla luce e che quindi l'Ente locale proprietario avrebbe dovuto sostituirla già da tempo, a seguito dello svolgimento dei debiti controlli manutentivi periodici.

5. Nel periodo in cui è avvenuto l'incidente, erano in corso gli 'Esami di Stato' (un volta denominati 'Esami di maturità') e la Dirigente Scolastica era assente dall'edificio in quanto impegnata a sua volta come Presidente di Commissione in un'altra Istituzione Scolastica. Per tale motivo la gestione dell'edificio scolastico era passata in mano al Vicario, che quindi svolgeva le funzioni di 'Dirigente' ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.81/08. Ma nel piano e nel corridoio in cui si è svolto l'incidente erano in corso le prove orali degli Esami di Stato di una delle varie Commissioni presenti per lo stesso motivo nell'edificio scolastico. Quindi se è pur lecito ritenere che il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro debba comunque vigilare sull'opera dei Dirigenti e dei Preposti da egli delegati, i Magistrati avrebbero potuto anche considerare che durante lo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole secondarie di 2° grado ogni Presidente di Commissione ha delle mansioni che gli sono conferite dall'Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale che si ritiene possano inquadralo come 'Dirigente' ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.81/08, con il relativo obbligo di effettuare il sopralluogo dei locali e dei luoghi nei quali si svolgeranno gli Esami di Stato e di individuare quindi i rischi e le misure compensative da richiedere alla Scuola e all'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico, al fine di garantire il corretto svolgimento dell'Esame di Stato, esercitando, in tal senso, un evidente potere di tutela antinfortunistica esteso non solo agli altri commissari (docenti interni od esterni) e agli studenti esaminandi, ma anche al pubblico che accederà come spettatore allo svolgimento delle prove orali.
6. A partire dal 2009 in ogni Regione italiana sono stati effettuati i sopralluoghi previsti dal Provvedimento del 28 gennaio 2009. Quindi sarebbe stato opportuno verificare se tali sopralluoghi erano già stati effettuati nel 2011 presso il Liceo "C. Pisacane", prima dell'evento infortunistico considerato nella sentenza in oggetto. Infatti, mediante la compilazione delle schede predisposte dal Ministero il Tecnico dell'Ente locale e il Tecnico del Ministero delle Infrastrutture avrebbero dovuto individuare la presenza del rischio di caduta dall'alto in caso di accesso al tetto piano e l'immediata messa in atto delle misure di contenimento.

L'individuazione delle 'responsabilità implicite' è senz'altro complicata e anche dalla lettura della Sentenza di Sapri traspare che per i Magistrati sia spesso molto più semplice scegliere la strada più breve e facile di incolpare coloro i quali sono stati messi maggiormente in evidenza dalla stessa normativa, esponendoli loro malgrado sulla punta dell'iceberg, pronti ad essere colpiti dai riflettori mediatici e dalla brama forcaiola della disinformata gente comune non appena succede qualche evento negativo.

Se invece venisse effettuata un'analisi più approfondita degli incidenti e degli infortuni, si potrebbe verificare che non c'è mai una causa singola e una sola tipologia di responsabili. Gli eventi incidentali pur essendo generati da un fattore scatenante principale (errore involontario o di violazione intenzionale di una norma), non si sarebbero potuti verificare senza la contemporanea presenza di una serie di altri fattori fino al quel momento silenti o latenti, come sottolinea l'esperto Attilio Pagano, Direttore dell'Istituto Ambiente Europa. Gli Organi preposti al controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, dovrebbero farsi carico della correzione non solo del fattore scatenante, ma anche di quelli latenti, ovvero i fattori collaterali.

Ma vi è un aspetto ancora più preoccupante da sottolineare: l'atteggiamento ormai consolidato della magistratura italiana che da una parte ha la tendenza di non ammettere l'imprevedibilità di taluni eventi dannosi e dall'altra ha la tendenza ad usare la parola "colpa" e la parola "responsabilità" in modo sostanzialmente interscambiabile.

Nel primo caso, come spiega sempre Attilio Pagano, <<la previsione è una prestazione mentale difficile da rimproverare a qualcuno. Perché nel momento in cui gliela rimprovero io so come le cose sono andate a finire, ma nel momento in cui le doveva prevedere, lui non sapeva come le cose sarebbero andate a finire>>.

Nel secondo caso, Attilio Pagano spiega che nel sistema giuridico italiano viene assimilata la colpa di avere commesso qualcosa per procurare un danno alla colpa di non avere rispettato degli obblighi che avrebbero potuto evitare il danno. Cioè il concetto di colpa nel codice penale è quello che rende equivalenti l'aver agito per procurare un danno con il non avere fatto le cose di un soggetto obbligato, di un titolare di una posizione di garanzia. Quindi mette sullo stesso piano le azioni e le omissioni. Sulle azioni c'è poco da dire: se io ti procuro un danno sono sicuramente colpevole e devo pagare. Sulle omissioni conviene riflettere perché un conto è l'omissione di un comportamento specifico – non ho fatto qualcosa che la legge in modo chiaro circoscrive e identifica – un'altra cosa è l'omissione di non avere fatto una prestazione cognitiva.

In conclusione, anche a Sapri, come già a Rivoli e a L'Aquila, gli spigoli della sicurezza non sono stati arrotondati dalla sapiente mano dell'ottimo scultore, per dirla con Michelangelo⁸, e la verità che è già dentro ogni evento viene travisata da coloro i quali non sanno andar oltre la superficie, fermandosi quindi a considerare solo gli aspetti più evidenti e facili ma, proprio per questo, comunque superflui e non sufficienti per evitarne la ripetizione negativa.

⁸ *L'ottimo scultore non concepisce un'idea che il solo marmo non contenga già in sé, con la parte superflua, e riesce a raggiungerla solo la mano che ubbidisce al pensiero.*

*Il male che io fuggo, e il bene che cerco, si nascondono così in te, donna leggiadra, altera e divina;
(Michelangelo Buonarroti)*